CAMERA DEI DEPUTATI N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, AUGELLO, CABRAS, FALCIER, RIGHI, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI

Presentata il 2 dicembre 1983

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 febbraio 1981, n. 34, introduce un principio agevolato a favore dei farmacisti che hanno gestito in via provvisoria una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare.

Poiché tale principio è diretto allo scopo di riconoscere le benemerenze professionali di quei farmacisti che hanno svolto attività di preminente interesse pubblico pur in assenza di rassicuranti garanzie di stabilità, la nostra proposta di legge intende tener presente, per una differenziata agevolazione, la situazione delle farmacie rurali, i cui gestori in via provvisoria necessariamente risentono degli aspetti negativi, sia ambientali sia economici, della extraurbanità della sede con personali notevoli sacrifici di evidente considerazione.

Si è introdotto pertanto il correttivo della ridotta anzianità di gestione limitatamente a tali farmacie (articoli 1 e 2).

Parallelamente alla necessità di intervenire per sanare situazioni di fatto determinatesi nel settore, è senz'altro avvertita l'esigenza di apportare alle norme sul servizio farmaceutico un correttivo di carattere puramente tecnico al fine di realizzare un migliore assetto delle farmacie, soprattutto rurali, sul territorio.

In particolare, l'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di cui si propone la modifica, prevede che la pubblica amministrazione, in presenza di particolari presupposti, possa derogare al normale criterio della popolazione, in base al quale viene determinato il numero di autorizzazioni ad aprire ed esercitare una farmacia, sostituendolo con il cosiddetto criterio della distanza, con la condizione, cioè, che il nuovo esercizio farmaceutico, disti almeno 500 metri da quelli già esistenti.

Tuttavia, appare evidente come i 500 metri del 1934, in relazione anche alle migliori condizioni di viabilità ed al generalizzato uso dei mezzi di trasporto privati nonché alla più efficiente e capillare rete di trasporti pubblici, di fatto corrispondano, nei tempi di percorribilità, ai 2000-3000 metri di oggi.

Pertanto, la modifica proposta dall'articolo 3 della presente proposta di legge, pur lasciando intangibile il concetto espresso dall'articolo 104 citato, elimina dalla norma la sopravvenuta incongruità materiale, che spesso ha prodotto distorsioni nella sua concreta utilizzazione favorendo, anziché un miglioramento del servizio, l'apertura di farmacie in modo senz'altro non conveniente alla qualità dell'attività professionale che viene svolta nella farmacia e che deve realizzare la giusta coincidenza tra capillarità e qualità del servizio (assortimento completo delle 16.000 specialità in commercio e adempimenti conseguenti come controllo scadenze, revoche, corretta conservazione a temperature determinate, eccetera).

In fatti, spesso, finora, si è verificata addirittura una concentrazione degli esercizi, aperti in base al criterio derogativo previsto dall'articolo 104, a discapito di una loro corretta dislocazione.

Con la correzione proposta, questo pericolo viene meno ed effettivamente il criterio della distanza servirà ad una più razionale distribuzione delle farmacie sul territorio.

L'articolo 4 prevede che il Commissario di Governo possa nominare un commissario *ad hoc* che si sostituisca all'autorità sanitaria locale nel caso che questa non sia tempestiva nel bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie, nel termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 475 del 1968.

Va rilevato, infatti che spesso i provvedimenti d'urgenza quali l'apertura di una gestione provvisoria, sono originati e si consolidano a causa di una carente tempestività della pubblica amministrazione ad intervenire nei modi ordinari.

Nella medesima prospettiva l'articolo 5, della presente proposta, modificando l'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, vincola la pubblica amministrazione ad una valutazionee del dispensario farmaceutico – e quindi di usare uno strumento tipico del nostro ordinamento – prima di procedere ad un intervento d'urgenza.

Infatti, per sua peculiare natura di strumento derogatorio, ogni provvedimento d'urgenza deve essere considerato come mezzo straordinario di tutela del pubblico interesse leso dal nocumento all'assistenza farmaceutica locale che derivi dalla sospensione o interruzione di un esercizio farmaceutico.

L'articolo 6, infine, contiene solo una correzione materiale volta a garantire che il farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e che intenda acquistarne un'altra, abbia un periodo più lungo e senz'altro più adeguato per una complessiva trattativa di rilevante impegno economico e personale, per valutare esattamente la portata dell'operazione al fine di non essere facilmente oggetto di speculazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1983 una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto di conseguirne la titolarità, purché la farmacia stessa, al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 2, non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

ART. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 2000 metri da quelle esistenti ».

ART. 4.

Ove la autorità sanitaria locale competente non provveda a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il Commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento (fino alla assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori).

Il commissario straordinario si avvale degli uffici della unità sanitaria locale competente per territorio e risponde del suo mandato al Commissario del Governo.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, salvo che nei casi in cui risulta applicabile il disposto di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma della legge 8 marzo 1968, n. 221, l'autorità sanitaria competente in materia di apertura ed esercizio della farmacia adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il conferimento della titolarità della sede farmaceutica resasi vacante ».

ART. 6.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma ».